

N° del Rep. 3640 ----- N° del Fasc. 1089

----- ATTO COSTITUTIVO -----

del "CONSORZIO OBBLIGATORIO FRA GLI APICOLTORI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA" con sede in Gorizia. -----

----- Repubblica Italiana -----

L'anno millenovecentocinquantuno, questo giorno di lunedì tre del mese di dicembre -----

----- 3 dicembre 1951 -----

in Gorizia, nello studio degli avv.ti Pascoli, in viale XXIV Maggio N°13, essendo le ore 10 (dieci).

Avanti a me, dott. Staffuzza Bruno, notaio con la residenza in Cormons ed iscritto presso il Collegio Notarile di Gorizia, non assistito dai testi all'atto, avendovi le parti, che hanno i necessari requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono presenti i signori:

- a) ing. DEL NERI Riccardo fu Giulio, ingegnere, nato e domiciliato in Gorizia, via Borsi N°4; -----
- b) COCEANI Lucilio di Giuseppe, impiegato, nato e domiciliato in Gorizia, via Don Bosco N°15; -----
- c) D'OSVALDO Luigi fu Giacomo, apicultore, nato a Capriva, domiciliato a Cormons, via Zorutti N°30; -----
- d) CARLI Pietro fu Andrea, impiegato, nato a Trieste, domiciliato a Gorizia, via Duca d'Aosta N°95;
- e) BOBIC dott. Leopoldo fu Antonio, possidente, nato

e domiciliato a Peci di Gorizia al civ. N° 35; -----

f) MARUSSI Detalmo di Severio, falegname, nato e do
miciliato in Isola Morosini N°3; -----

g) MAZZOLINI Ettore fu Francesco, insegnante, nato
a S. Lorenzo di Mossa, domiciliato a Gorizia, corso
Italia N°82; -----

tutti apicoltori, cittadini italiani, della cui i-
dentità personale e capacità sono io notaio personal-
mente certo, che mi richiedono di far constare con
questo pubblico atto quanto segue: -----

P r e m e s s o: che il R.D.L. 23.X.1925 N°2079,
approvato con R.D. 17.3.1927 N°614 ha fatto tassa-
tivo obbligo agli apicoltori di costituirsi in Con-
sorzio; che tali norme sono ancora vincolative; che
S.E. il Prefetto di Gorizia con Decreto Prefettizio
dd. 14.X.1934 N°17609/III, che tuttora spiega effi-
cacia, ha ordinato la costituzione del detto Consor-
zio; che il Consorzio ha sino ad oggi svolto la sua
attività applicando lo Statuto, a suo tempo compi-
lato ed approvato, onde dare personalità giuridica
al Consorzio già detto; -----

ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostan-
ziale del presente atto, i suddetti componenti de-
liberano: -----

1. E' costituito il Consorzio Obbligatorio fra gli

apicoltori della Provincia di Gorizia, con sede in Gorizia. -----

2. La sede del Consorzio é in Gorizia, presso l'Ispezztorato Provinciale dell'Agricoltura, in via Duca d'Aosta N°55; -----

3. Il Consorzio ha la durata di anni dieci; potrà essere prorogato tacitamente qualora dovessero rimanere in vigore le norme che lo rendono obbligatorio. -----

4. Debbono aderire al Consorzio tutti i possessori di alveari (razionali e villieci) della Provincia di Gorizia. -----

5. Scopi del Consorzio sono quelli fissati dal R.D. 23.X.1925 N°2079 e più precisamente: -----

a) difendere l'apicoltura della Provincia dalle malattie con tutti i mezzi preventivi e curativi; --


b) difendere i diritti dei singoli possessori di alveari, sia per la distanza, come per qualsiasi divergenza di fronte ai terzi e di fronte al fisco; -

c) incrementare l'apicoltura, portando ovunque un contributo tecnico per la propaganda della cultura razionale dell'ape; -----

d) costituire eventuali mutue per la concessione di indennizzi ai proprietari di alveari dovuti distruggere per evitare il propagarsi di peste o altra

grave malattia infettiva. -----


5. Il Consorzio é amministrato da una Commissione consorziale composta di sei membri rinnovabili per metà ogni due anni e rieleggibili per votazione dall'assemblea dei consorziati. L'assemblea, contemporaneamente all'elezione dei membri della Commissione nomina anche il Presidente del Consorzio, che é anche Presidente della Commissione consorziale. ---



Il Presidente, cui spetta la rappresentanza e la firma ivi compresa la rappresentanza in giudizio, in ogni grado di giurisdizione, é investito di tutti i più ampi poteri e delle più ampie facoltà previsti dal Codice Civile e dalle Leggi speciali in materia; in particolare al Presidente é conferito, tra altro, il potere di rappresentare il Consorzio di fronte ai terzi, in ogni sede, per qualsiasi oggetto. -----

6. Il Consorzio é regolato dalle norme del presente atto e da quelle dello Statuto, che previa lettura, si allega al presente atto sub "A" e con lo stesso numero progressivo per formarne parte integrante e sostanziale. -----

7. I comparsi dichiarano di costituirsi in assemblea per le elezioni delle cariche sociali; nei modi di legge e siccome previsto dallo Statuto i signori:



ing. DEL NERI Riccardo fu Giulio, D'OSVALDO Luigi fu Giacomo, CARLI Pietro fu Andrea, MARUSSI Detalmo di Saverio, BOBIC dott. Leopoldo fu Antonio, MAZZOLINI Ettore fu Francesco, vengono eletti membri della Commissione consorziale, mentre il signor COCCANI Lucilio di Giuseppe viene eletto alla carica di Presidente.

Tutti gli eletti dichiarano di accettare le cariche loro conferite.

8. Il bilancio si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno; esso dovrà essere presentato all'assemblea nei modi di legge.

9. Il Consorzio non ha capitale; alle spese di gestione si sopperisce con le contribuzioni alle quali sono tenuti i consorziati a norma dello Statuto.

10. Per quanto qui non precisato si fa espresso richiamo alle norme del Cod. Civ. ed a quelle speciali in materia.

11. I comparsi autorizzano il Presidente ad apporre al presente atto ed allegato Statuto tutte le modifiche che potrebbero essere richieste dalle competenti autorità.

Richiesto, io notaio ricevo quest'atto, che a chiara voce, insieme all'allegato Statuto, leggo e pubblico ai comparenti, i quali, analogamente interpel

lati, lo trovano in tutto conforme alla volontà es-
pressi e lo approvano, firmandolo insieme a me
notaio come in appresso, qui in calce, in margine
al primo foglio di cui quest'atto si compone ed in
calce e margine all'allegato. -----

Atto scritto di mia mano per un foglio e una pri-
ma facciata di un secondo foglio di carta bollata
legale; chiuso alle ore 11 (undici). -----

F.to: dott. Leopoldo Bobic -----

F.to: Pietro Carli -----

F.to: Lucilio Cocconi -----

F.to: D'Oswaldo Luigi -----

F.to: ing. Del Neri Riccardo -----


F.to: Detalmo Marussi -----

F.to: Ettore Maszolini -----

(L.S.) F.to: dott. Staffuzza Bruno, notaio -----

Segue copia dell'allegato. -----

ALLEGATO "A" AL N° DI REP. 3640/1089 -----

A large, handwritten signature in dark ink is written over the bottom portion of the page. The signature is highly stylized and appears to be a cursive name, possibly starting with 'M'. There are several long, sweeping strokes and some smaller, less legible characters interspersed throughout the signature.

CONSORZIO OBBLIGATORIO PER GLI APICOLTORI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

S t a t u t o

ART. I

E' costituito in Gorizia un Consorzio obbligatorio fra gli apicoltori della provincia, sia che possedano alveari razionali, sia che possedano alveari rustici.

L'adesione al Consorzio é obbligatoria per tutti i possessori di alveari (razionali o villici) della Provincia, a termini del R.D. 23 ott. 1925 N° 2079 e del Decreto del Prefetto della Provincia.

Scopi del Consorzio sono quelli fissati dal R.D. 23 ott. 1925 N° 2079 e più precisamente:

- a) difendere l'apicoltura della Provincia dalle malattie e in ispecie dalla peste americana ed europea della covata, con tutti quei mezzi preventivi e curativi atti ad evitare il diffondersi della malattia;
- b) difendere i diritti dei singoli possessori di alveari, sia per la distanza come per qualsiasi divergenza di fronte a terzi o di fronte al fisco;
- c) incrementare l'apicoltura portando ovunque un contributo tecnico per la propaganda della coltura razionale dell'ape.

In applicazione dell'art.10 del R.D. 23 ottobre 1925 N°2079 il Consorzio potrà prendere iniziative intese alla costituzione di mutuo per la concessione di indennizzi ai proprietari di alveari dovuti distruggere per evitare il propagarsi di peste od altra grave malattia infettiva

ART.II

Il Consorzio ha la durata di anni 10 (dieci) e potrà essere tacitamente prorogato.

ART.III

La sede del Consorzio é in Gorizia presso l'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura, in via Duca d'Aosta N°55.

ART.IV

Tutti i possessori di alveari della provincia sono tenuti, entro il 31 marzo di ogni anno, a denunciare al Consorzio il numero degli alveari posseduti distinguendoli in rustici e razionali ed il numero dei nuclei.

I dati di tali successivi censimenti saranno, entro il 15 aprile di ciascun anno, trasmessi al Prefetto ed alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura a cura del Consorzio.

ART.V

Il Consorzio é amministrato da una Commissione Con



consorziale composta da sei membri, rinnovabili per metà ogni due anni e rieleggibili per votazione dell'assemblea dei consorziati.

ART.VI

Il Consorzio nomina un Presidente, mediante elezioni, contemporaneamente alle elezioni per la Commissione Consorziale. Il Presidente del Consorzio é anche Presidente della Commissione consorziale.

Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri previsti dal Codice e dalle Leggi speciali, ivi compresa la rappresentanza in giudizio.

ART.XVV

Ciascun apicoltore ha un voto per ogni 10 alveari posseduti o frazione di dieci, ma mai oltre i sei voti complessivi.

Ciascun apicoltore consorziato può farsi rappresentare alla votazione con semplice lettera di delega, la cui firma dev'essere autenticata dal Sindaco.

ART.VIII

Il bilancio del Consorzio é costituito dalle contribuzioni degli apicoltori consorziati stabilite nella misura di Lire 40 annue per alveare, sia razionale che villico. Detto contributo può essere modificato di anno in anno dalla Commissione consorziale e fissato in misura non mai superiore alle

Lire 50 annue per alveare.

Agli effetti delle contribuzioni, per chi esercita l'industria dell'allevamento di api e di api regine, ogni due nuclei si considerano come un alveare.

ART. IX

La contribuzione decorre dal primo gennaio 1948.

L'anno finanziario del consorzio corrisponde all'anno solare. Un anno iniziato s'intende completo.

ART. X

Il Consorzio può avere un Segretario contabile, nominato dalla Commissione consorziale e dal Commissario prefettizio. La Commissione consorziale o il Commissario prefettizio fissa le retribuzioni da assegnarsi al Segretario contabile.

ART. XI

Tutte le nomine di cui ai precedenti articoli sono subordinate all'approvazione del Prefetto.

ART. XII

La Commissione Consorziale si aduna ogni anno e per la prima volta su convocazione del Prefetto e successivamente su convocazione del Presidente, ogni volta che ve ne sia bisogno o lo richieda almeno la metà dei componenti.

La Commissione consorziale nella prima riunione sceglie un Vice Presidente e conferma la contribu-

zione per ogni alveare da pagarsi dal consorziati
o, eventualmente, fissa la misura della maggioranz
ne o della diminuzione del contributo stesso. Le a-
dunanze sono valide quando vi intervenga la metà
più uno dei componenti. Le deliberazioni sono pre-
se a maggioranza di voti dei presenti. In caso di
parità di voti, prevale il voto del Presidente o di
chi ne fa le veci.

ART. XIII

Per le rinnovazioni parziali della Commissione
Conсорziale, alla scadenza dei bienni, per la nomi-
na si procede con le stesse norme stabilite per la
prima nomina. La convocazione degli elettori é fat-
ta dal Presidente trenta giorni avanti la nomina
recte: la scadenza, mediante lettere e avvisi sul
giornale locale.

I componenti della Commissione scaduti possono es-
sere rieletti. Qualora per qualsiasi motivo si ve-
rifichino vacanze di posti fra i componenti la Com-
missione consorziale, il Prefetto procederà entro
trenta giorni a coprire le vacanze, chiamando a far
parte della Commissione quello o quegli apicoltori
consorziati che nelle ultime elezioni ebbero il mag-
gior numero di voti dopo l'ultimo dei membri eletti.

ART. XIV

Il Consorzio provvederà, secondo le norme del R. D. 23 ottobre 1925 N° 2079, alla nomina di uno o più esperti per le funzioni che la Legge ha affidato agli esperti.

Gli esperti verranno retribuiti nella misura che sarà fissata dalla Commissione consorziale o dal Commissario prefettizio.

ART.XV

L'assunzione degli esperti viene fatta dalla Commissione consorziale o dal Commissario prefettizio.

Agli esperti verranno rimborsate le spese vive sostenute, più verrà pagata una diaria, la cui misura sarà fissata dalla Commissione consorziale o dal Commissario prefettizio.

ART.XVI


Le funzioni degli esperti saranno quelle fissate dall'art.6 del R.D. 23 otto. 1925 N° 2079 e dello apposito Regolamento.

ART.XVII


Le spese per le retribuzioni, rimborsi, come ogni altra spesa inerente al funzionamento del Consorzio saranno fatte col fondo costituito dalla contribuzione consorziale.

ART.XVIII

Il servizio cassa del Consorzio é disimpegnato



Handwritten signature



da un Istituto di Credito avente sede o succursale nella città.

Tale Istituto é scelto dalla Commissione consorziale o dal Commissario prefettizio.

Le norme per il servizio di cassa sono stabilite dalla Commissione consorziale o dal Commissario prefettizio e sono subordinate all'approvazione del Prefetto. L'Istituto di Credito che disimpegna il servizio di cassa può essere compensato con una percentuale da fissare caso per caso, con l'approvazione del Prefetto.

ART.XIX

Le spese a carico del Consorzio sono ordinate dal Presidente o dal Commissario prefettizio o da chi ne fa le veci ed i mandati di pagamento devono essere firmati da lui e dal Segretario contabile.

ART.XX

La Commissione consorziale o il Commissario prefettizio compila annualmente l'elenco dei contribuenti ed i bilanci preventivi e consuntivi. Tali elenchi e bilanci sono sottoposti all'esame della assemblea dei consorziati e quindi all'approvazione della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura e inviati in copia al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

La Commissione inoltre compila il regolamento per il funzionamento interno del Consorzio e deve curare l'applicazione delle disposizioni di legge, del presente Statuto e del regolamento interno.

ART.XXI

L'apicoltore il cui apiario sia stato dichiarato infetto giusta l'art.9 del D.L. 23 ottobre 1925 N° 2079 qualora intenda chiedere un ulteriore accertamento deve fare la richiesta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi non oltre il terzo giorno da quello in cui egli ebbe la comunicazione ufficiale, da parte del Consorzio, della dichiarazione della infezione dell'apiario.

Il Consorzio, ricevuta la richiesta del secondo accertamento, ha l'obbligo di notificare all'apicoltore richiedente, entro otto giorni dal ricevimento del ricorso, l'invio di altri esperti. La mancanza di notifica entro il suddetto termine equivale ad accettazione del ricorso.

Nel frattempo il possessore degli alveari dichiarati infetti non può rimuoverli, venderli o alienarli.

Tale divieto cessa se entro il decimo giorno da quello in cui spedì la raccomandata per il secondo accertamento, questo non sia stato effettuato.

ART.XXII

Quando si debba procedere ai sensi dell'art.10 del citato Decreto Legge, alla distruzione di tutto o parte di un apiario infetto, la distruzione dovrà essere operata mediante combustione.

Ad essa sarà presente l'esperto del Consorzio e deve essere effettuata nell'apiario o nelle immediate vicinanze.

I residui della combustione dovranno essere sotterrati a non meno di 30 cm di profondità.

Se vi sia o si tema resistenza da parte dell'apicoltore i cui alveari o favi sono da distruggere, l'esperto può essere coadiuvato dagli agenti della Forza Pubblica, che sono tenuti ad assisterlo e a prestare il loro ausilio.

ART.XXIII

L'esperto che si reca in un apiario per distruggere - giusta l'art? precedente - alveari o favi infetti, dev'essere a ciò autorizzato con ordine del Presidente del Consorzio, vidimato dal Prefetto.

ART.XXIV

Per quanto non é detto nel presente Statuto s'intende riferirsi al Codice Civile e al R.D.L. 23 ottobre 1925 N° 2079 convertito in Legge colla Legge 18 marzo 1926 N° 562 nonché al Regolamento interno.

F.to: dott. Leopoldo Bobic

F.to: Pietro Carli

F.to: Lucilio Coceani

F.to: D'Oswaldo Luigi

F.to: ing. Del Neri Riccardo

F.to: Detalmo Marussi

F.to: Ettore Mazzolini

(L.S.) F.to: dott. Staffuzza Bruno, notaio

REGISTRATO a Cormons il 5 dicembre 1951 al N°139
Mod. I Vol. 12°, esatte Lire 651 (C.N. Lire 80) Il Pro-
curatore (L.S.) F.to: Pasquini.

COPIA conforme all'originale, che si rilascia al
Consorzio Obbligatorio fra gli Apicoltori della Pro-
vincia di Gorizia, da Gorizia.

Gorizia, li 14.XII.1951 - quattordici dicembre
millenovecentocinquantuno.

